



C O M U N E D I V I G O N O V O

Provincia di Venezia

**“Modifiche al Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e per la pulizia del territorio”
(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006).**

Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 30.09.2010

Modificato con delibera di C.C. n. 29 del 26.06.2014

Modificato con delibera di C.C. n. 10 del 26.03.2015

Modificato con delibera di C.C. n. 50 del 11.11.2017

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione
- Art. 6 Accesso alle informazioni

TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

- Art. 7 Definizioni
- Art. 8 Classificazione dei rifiuti

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 9 Criteri di assimilazione
- Art. 10 Esclusioni
- Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

- Art. 12 Raccolta differenziata
- Art. 13 Sistemi di raccolta
- Art. 14 Frequenza del servizio
- Art. 15 Collocazione dei contenitori stradali di cui comma 1 lettera b) art. 13
- Art. 15bis Collocazione dei contenitori con impiego di isole ecologiche per condomini
- Art. 16 Lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta
- Art. 17 Pesatura dei rifiuti

TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA

- Art. 18 Centri di raccolta Comunali
- Art. 19 Modalità di accesso e apertura dei Centri di raccolta Comunali
- Art. 20 Rifiuti ammessi ai Centri di raccolta Comunali
- Art. 21 Obblighi del Gestore del servizio
- Art. 22 Obblighi dell'utente del Centro di raccolta Comunale

TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

- Art. 23 Divieti generali
- Art. 24 Divieti specifici

CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO E SFALCI VERDI E VEGETALI

- Art. 25 Norme generali
- Art. 26 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico
- Art. 27 Obblighi e divieti per l'utente

CAPO III: TRASPORTO

- Art. 28 Trasporto dei rifiuti

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

- Art. 29 Ambito di attività
- Art. 30 Frequenza e modalità del servizio
- Art. 31 Lavaggio stradale
- Art. 32 Volantinaggio
- Art. 33 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti
- Art. 34 Animali

- Art. 35 Sgombero neve
- Art. 36 Rifiuti inerti
- Art. 37 Fabbricati ed aree scoperte - Pulizia
- Art. 38 Mercati
- Art. 39 Esercizi stagionali, piscine e campeggi
- Art. 40 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti
- Art. 41 Manifestazioni pubbliche
- Art. 42 Cave e cantieri

TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

- Art. 43 Soggetti
- Art. 44 Contenuti minimi della convenzione
- Art. 45 Requisiti e Principi gestionali

TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46 Organi di vigilanza e controllo
- Art. 47 Sanzioni
- Art. 48 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali
- Art. 49 Autotutela
- Art. 50 Disposizione finale

TITOLO 1:DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, ancorché se espletato in forma associata con due o più comuni mediante apposito accordo di cooperazione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
 - g. la vigilanza ambientale
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizi e, in caso di servizio gestito in forma associata con due o più comuni, a quando disposto dall'accordo di cooperazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Il Comune esercita le funzioni di controllo e di ispezione nelle varie fasi del conferimento e raccolta dei rifiuti, da parte dell'utenza, avvalendosi degli operatori indicati al successivo art. 46;

Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 5 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.

Art. 6 - Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

TITOLO 2:DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 7 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e. *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
 - g. *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - h. *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - k. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - l. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
 - m. *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
 - a. *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
 - b. *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;

- c. *Ecocentro o centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- d. *Isola/Piazzola ecologica*: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- e. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- f. *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- g. *Spazzamento*: complesso di azioni per garantire la pulizia, l'asporto e l'allontanamento dei rifiuti urbani esterni, nelle strade, piazze e aree pubbliche;
- h. *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- i. *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 8 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono *rifiuti urbani*:
 - a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;
 - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "*");
 - vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.
 - b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
 - c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;

- d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
3. Sono *rifiuti speciali*:
- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. I rifiuti da attività commerciali;
 - f. I rifiuti da attività di servizio;
 - g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
 - i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
4. Sono *rifiuti pericolosi* i rifiuti non domestici elencati nell'Allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con “*”.

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9 - Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
 - a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;
 - e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed

- agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- f. rifiuti prodotti presso attività industriali/artigianali e/o produttive in genere all'interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 e al comma 2 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Il regime di privativa, di cui al comma precedente, si applica per il conferimento di rifiuti speciali, assimilabili, da parte delle Utenze Non Domestiche qualora la quantità di rifiuto conferito non ecceda la quantità massima di litri 1300 (mc. 1,30) settimanale e/o la quantità di litri 67.600 (mc. 67,60 annui). Tale quantità di rifiuto assimilabile sarà accertata mediante controllo del MUD presentato dall'Utenza non Domestica e/o mediante autocertificazione e/o mediante altre modalità previste dalla vigente normativa; Resta salva la delega alla Giunta Comunale, di cui al comma 3, di poter introdurre modifiche nei limiti quali-quantitativi al fine di dare un ottimale riscontro alle istanze delle utenze;

Art. 10 - Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
- siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
 - siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- rifiuti costituiti da pneumatici;
 - rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - rifiuti di imballaggi terziari;
 - rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

Art. 11 - Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.
2. I rifiuti speciali possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 12 - Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni di cui all'art. 2 della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo :
 - a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - b. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - c. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. La raccolta dei rifiuti può essere attivata per le frazioni indicate nell'allegato A della DGRV n. 511/2004.
3. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
4. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

Art. 13 - Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente in appositi contenitori rigidi (salvo i casi di raccolta straordinaria della frazione vegetale) presso il luogo di produzione;
 - b. Raccolta con contenitori stradali: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...), sia in piazzole che in isole ecologiche;
 - c. Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti;
 - d. Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari.
 - e. Raccolta porta a porta condominiale: raccolta che può prevedere il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente in appositi contenitori rigidi ad uso esclusivo del condominio;
 - f. Raccolta da centri di raccolta mobile (ECOMOBILE);
 - g. Raccolta ingombranti a domicilio
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione e che presentino compatibilità tecnologica con gli impianti di trattamento specifici.
3. Le attrezzature utilizzabili per il conferimento dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera a, sono fornite dal Gestore del servizio.
4. Per alcune frazioni di rifiuti e/o per alcune categorie di utenze (non domestiche piuttosto che domestiche) i contenitori sono muniti di "transponder" che consente

l'identificazione dell'utente conferitore e la volumetria del contenitore esposto per la raccolta dei rifiuti;

5. Le metodologie di raccolta sono tali da consentire l'applicazione della "tariffa puntuale" come disciplinata ai sensi della vigente normativa.
6. Le modalità di ripartizione dei rifiuti tra le tipologie di utenza e dei comuni di cui all'art. 1, comma 4, per l'addebito della tariffa agli utenti, sono disciplinate nel Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa sui rifiuti.
7. Le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera a) e lettera d), che ne permettono il conferimento, sono così definite:
 - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo denominato "rifiuto secco non riciclabile":
 - i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120 dotato di transponder; qualora si riscontrino particolari esigenze da parte degli utenti, da valutare di volta in volta da parte dell'Amministrazione congiuntamente con il Gestore del servizio, potrà essere consegnato un secondo contenitore da 120 litri o eventualmente un contenitore da 70 litri in sostituzione/aggiunta a quello da 120 litri.
 - ii. Per le utenze non domestiche "grandi produttori": a mezzo contenitore carrellato da lt 360 o cassonetto da lt 1300, dotati di transponder.
 - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani:
 - i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore da lt 25;
 - ii. Per le utenze non domestiche a mezzo contenitore da lt 25 dotato di transponder o, in alternativa, per le utenze non domestiche "grandi produttori" inquadrabili nelle attività di ristorazione (per esempio bar, mense, ristoranti): a mezzo contenitore carrellato da lt 120 o da lt 240, dotati di transponder.
 - c. Raccolta della frazione verde:
 - i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 240 o cassonetto da lt 1300 dotati di transponder e/o presso il Centro di raccolta,.
 - d. Raccolta congiunta di carta:
 - i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120;
 - ii. Per le utenze non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120 dotato di transponder; in alternativa, per le utenze non domestiche "grandi produttori": a mezzo contenitore carrellato da lt 360 o cassonetto da lt 1300 dotati di transponder.
 - e. Raccolta selettiva di cartone:
 - i. Per le utenze non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 360 o cassonetto da lt 1300 dotati di transponder.
 - f. Raccolta imballaggi di plastica:
 - i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120. Per le utenze non domestiche sono dotati di transponder. Per le Utenze Domestiche con nucleo familiare composto da 5 e/o più residenti e qualora si riscontrino particolari esigenze da parte degli utenti, da valutare di volta in volta da parte dell'Amministrazione comunale, si potrà consegnare un contenitore del volume di 240 litri. Per le utenze Non Domestiche potrà essere assegnato un contenitore sino alla capacità di 360 litri in sostituzione di quello da 120 litri.
 - g. Raccolta imballaggi di vetro e imballaggi di metallo/lattine:
 - i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120. Per le utenze non domestiche sono dotati di transponder. Per le utenze domestiche con nucleo familiare composto da 5 e/o più residenti e qualora si riscontrino particolari esigenze da parte degli utenti, da valutare di volta in volta da parte dell'Amministrazione comunale, si potrà consegnare un secondo contenitore da lt. 120.

- h. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi di metallo:
 - i. Per le utenze non domestiche “grandi produttori” inquadrabili nelle attività di ristorazione (per esempio bar, mense, ristoranti): a mezzo contenitore carrellato da lt 360 o da lt 1300, dotati di transponder.
 - i. Raccolta di indumenti: a mezzo del Centro di raccolta e/o di contenitori stradali;
 - j. Raccolta di rifiuti particolari, quali pile e farmaci: a mezzo del Centro di raccolta e/o Servizio Ecomobile e/o di contenitori stradali;
 - k. Raccolta di rifiuti urbani pericolosi: a mezzo del Centro di raccolta e/o Servizio Ecomobile;
 - l. Raccolta di rifiuti ingombranti e di rifiuti da apparecchiature elettroniche (RAEE): a mezzo del Centro di raccolta e/o Servizio Ecomobile e/o, previa prenotazione al Gestore del servizio, del ritiro con il sistema porta a porta.
- 8. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 13 del presente Regolamento, devono essere tenuti all’interno della proprietà o all’interno della recinzione posizionandoli, a cura del produttore del rifiuto, nella parte esterna della recinzione, su suolo pubblico, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo visibile per essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento.
- 9. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro una distanza di almeno metri 2 da passi carrai e/o accessi carrai di immobili ponendo attenzione alla garanzia delle condizioni di visibilità per l’entrata/uscita dei mezzi dalle proprietà private;
 - c. nelle aree d’ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
- 10. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
 - c. i contenitori dovranno essere posizionati, ai sensi art. 899 c.c., all’interno delle proprietà private ad una distanza non inferiore a ml. 2,00 dai confini di proprietà;
 - d. i contenitori per rifiuti dovranno essere adeguatamente protetti dalle intemperie per preservarne l’uso ed i danneggiamenti e per evitare l’emanazione di odori sgradevoli;
 - e. i contenitori dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati a cura e spese dell’utente con maggior frequenza nel periodo primaverile/estivo;
- 11. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
- 12. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
- 13. E’ vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.
- 14. Le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera e), (Raccolta porta a porta condominiale) che ne permettono il conferimento, sono definite nei commi 15) e 16):
- 15. Ove collocata isola ecologica ad uso delle utenze domestiche:
 - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo denominato “rifiuto secco non riciclabile”:

- i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore con limitatore volumetrico;
 - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani:
 - i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore da lt 240 munito di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
 - c. Raccolta della frazione verde:
 - i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 240 o cassonetto da lt 1300 e/o presso i Centro di raccolta.
 - d. Raccolta congiunta di carta e del cartone:
 - i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
 - e. Raccolta imballaggi di plastica:
 - i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
 - f. Raccolta imballaggi di vetro e imballaggi di metallo:
 - i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
16. Ove non sia collocata isola ecologica ma vi siano contenitori comuni ad uso delle utenze domestiche:
- a. Raccolta del rifiuto urbano residuo denominato “rifiuto secco non riciclabile”:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 120 consegnato ad ogni utente e dotato di transponder;
 - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani:
 - i. a mezzo contenitore da lt 240 dotato di transponder;
 - c. Raccolta della frazione verde: per le utenze domestiche e non domestiche:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 240 o cassonetto da lt 1300 e/o presso i Centro di raccolta.
 - d. Raccolta congiunta di carta e del cartone:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 dotato di transponder;
 - e. Raccolta imballaggi di plastica:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 dotato di transponder;
 - f. Raccolta imballaggi di vetro e imballaggi di metallo:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 dotato di transponder;
17. Le tipologie di attrezzature di cui al comma 7, 14, 15 e 16 possono essere modificate con specifico atto dell'amministrazione comunale. In caso di gestione associata con due o più comuni la modifica sarà adottata sentita la Conferenza permanente dei Sindaci previsto dall'Accordo di cooperazione per la gestione in forma associata del servizio integrato di igiene urbana.
18. Le nuove utenze domestiche hanno l'obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori assegnati per il conferimento dei rifiuti presso il deposito del Gestore del servizio..
19. A ciascuna utenza domestica, salve le precisazioni di cui al comma 7, sarà assegnata la dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a (n. 1 contenitore da lt 120 per secco non riciclabile, n. 1 contenitore da lt 120 per carta/cartone, n. 1 contenitore da lt 120 per imballaggi di plastica, n. 1 contenitore da lt 120 per imballaggi di vetro e metallo/lattine; 1 contenitore da lt 25 per umido), ad eccezione delle utenze che praticano il compostaggio domestico alle quali non sarà consegnato il contenitore per la frazione organica.
20. Le utenze residenti in condominio che hanno a disposizione l'isola ecologica condominiale, non possono utilizzare i contenitori di cui al comma 19.
21. Per la raccolta della frazione verde costituita da sfalci d'erba e ramaglie, sarà assegnato un contenitore di adeguata volumetria ad ogni utenza che ne farà esplicita richiesta di fornitura all'ufficio clienti del Gestore del servizio

22. Alle utenze che praticano il compostaggio domestico, della frazione organica dei rifiuti, può essere assegnato il contenitore per la raccolta della frazione verde.
- 22bis Ai sensi della Circolare Regionale prot. 511498 del 20-11-2014 coloro che attiveranno il compostaggio domestico dovranno sottoscrivere apposita convenzione presso il Servizio Clienti del Gestore del servizio, e dovranno restituire il contenitore della frazione biodegradabile organica, per il quale viene attivato il compostaggio, con conseguente riduzione della Tariffa sull'asporto dei rifiuti;
23. Per le utenze domestiche che non provvederanno tempestivamente al ritiro dei contenitori assegnati, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, da presentarsi secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento comunale di applicazione della Tariffa a corrispettivo, sarà attivata d'ufficio, da parte del Gestore del servizio, la consegna a domicilio con l'addebito delle spese relative.
24. Per le utenze non domestiche il Gestore del servizio provvederà a fornire e consegnare presso la sede dell'attività i contenitori necessari, secondo le specifiche esigenze, tenuto conto di quanto stabilito nella delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Per tutte le utenze domestiche e non domestiche è comunque obbligatoria la dotazione del contenitore per il rifiuto secco da almeno 120 litri che, se non ritirato, verrà assegnato e consegnato con spesa a carico dell'utente;
25. Nel caso di utenze condominiali i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...). L'amministratore condominiale, in tal caso, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti, richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata ad uso pubblico. Il Gestore valuta le varie richieste e la sussistenza delle condizioni per accoglierle. Tale servizio di ritiro opzionale e riconsegna dei contenitori, anche su spazio privato ad uso pubblico, è gratuito se il mezzo impiegato per la raccolta può arrivare ad una distanza massima di 5 metri dal punto in cui sono posizionati i contenitori ad uso del condominio.
26. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.
27. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e/o ditta incaricata dallo stesso condominio. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Gestore, in accordo con il Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: "I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. _____-DI VIA o P.ZZA _____". La manutenzione straordinaria di dette aree è in capo al Gestore del servizio in accordo con il Comune.
28. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore.
29. Se più utenze condominiali, ubicate a ridotta distanza tra loro, non hanno spazi sulla proprietà privata per posizionare i contenitori a loro assegnati, il Gestore in accordo con il Comune può provvedere a spese dell'utenza alla predisposizione degli spazi per la collocazione dei contenitori su aree pubbliche.

Art. 14 - Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Il prelievo dei rifiuti di cui al comma 6 dell'art 13 del presente Regolamento viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva con cadenze e frequenze indicate con specifico atto dell'amministrazione comunale . In caso di gestione associata con due o più comuni la modifica sarà adottata sentito la Conferenza permanente dei Sindaci previsto dall'Accordo di cooperazione per la gestione in forma associata del servizio integrato di igiene urbana.
3. L'esposizione del rifiuto da parte dell'utente per il successivo prelievo da parte del Gestore del servizio deve essere effettuato entro le ore 5.00 del giorno di raccolta esclusivamente all'interno dell'apposito contenitore consegnato ad ogni singola utenza.
4. Il ritiro del contenitore da parte dell'utente deve essere effettuato entro le successive 12 ore dal termine del turno di raccolta da parte del Gestore del servizio.
5. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
6. Il servizio di spazzamento viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva salvo diverse disposizione emesse dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Collocazione dei contenitori nel sistema di raccolta con contenitori stradali di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 13

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 13 del presente Regolamento, fatti salvi i casi di spostamento temporaneo previsti dal presente Regolamento, i contenitori posizionati sul territorio comunale, vengono collocati, di norma, ad una distanza massima di percorrenza su strada pubblica o privata ad uso pubblico dalle utenze servite come segue:
 - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo, distanza massima metri 600;
 - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani, distanza massima metri 600;
 - c. Raccolta della frazione verde, distanza massima metri 1500;
 - d. Raccolta congiunta di carta, distanza massima metri 1500;
 - e. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi di metallo, distanza massima metri 1500.
2. La localizzazione dei contenitori stradali è comunque eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro la distanza di visibilità tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
 - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, rivendita di alimenti.

5. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
6. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestiti con piazzole pavimentate ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, di una efficace operazione di pulizia da parte del Gestore del servizio, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso di contenitori di rifiuti urbani collocati, anche temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm. Ove non potesse essere tecnicamente lasciato tale spazio utile di transito, dovrà essere individuato un percorso alternativo, mediante apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Comune.
8. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio in accordo con il Comune.
9. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normative vigente, dal Gestore del servizio di concerto con la Polizia Locale, e l'Ufficio Ambiente e/o Lavori Pubblici.
10. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno di area privata in accordo sia con l'Amministrazione Comunale sia con il proprietario dell'area stessa.
11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
12. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
13. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
14. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
15. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

Art. 15 bis - Collocazione dei contenitori nel sistema di raccolta con impiego di isole ecologiche per i condomini cui al comma 1 lettera e) dell'art. 13

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera e) dell'art. 13 del presente Regolamento, possono essere tenuti su suolo privato o su suolo pubblico, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento tramite i mezzi impiegati per il servizio stesso.

2. Nel caso di famiglie residenti in condomini in cui è previsto l'impiego di isola ecologica condominiale, ogni famiglia è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.
3. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.
4. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
5. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
6. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
7. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
8. E' vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.
9. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico
10. In presenza di uno o più condomini, che abbiano complessivamente almeno 20 utenze domestiche, può essere attivata, su richiesta dell'amministratore condominiale, salvo quanto previsto dai commi precedenti, la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti del condominio impiegando isole ecologiche condominiali con sistema di individuazione e abilitazione dell'utente conferitore.
11. Nell'ipotesi in cui, invece, i condomini non raggiungano il numero di cui al precedente comma potranno richiedere al Gestore del servizio, per il tramite dell'amministratore o di altra persona all'uopo delegata, la possibilità di utilizzare contenitori comuni condominiali, muniti di transponder, come meglio definiti all'art. 13 comma 16, eccezion fatta per i contenitori del rifiuto secco non riciclabile che devono essere, al contrario, individuali per ogni utenza, sempre muniti di transponder.
12. Nel caso di attivazione dell'isola ecologica condominiale di cui al comma 10, i contenitori di cui al comma 7 dell'art. 13, non potranno essere utilizzati dagli utenti condominiali.

Art. 16 - Lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori per rifiuti, devono essere periodicamente puliti e disinfettati, con cadenza almeno mensile, a cura e spese degli utenti a cui i detti contenitori sono concessi in comodato, dovranno essere inoltre pulite e spazzate le aree di posizionamento per il ritiro; il Comune e/o il gestore del servizio provvederanno alla pulizia e disinfezione delle eventuali isole ecologiche e dei mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta che dovranno essere mantenuti in buono stato conservativo.

Art. 17 - Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore del servizio mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA

Art. 18 - Centri di raccolta comunali

1. Gli Centri di raccolta comunali rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblici i siti ove sono installati gli Centri di raccolta comunali.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Comune adotta apposito regolamento per l'utilizzo dei Centri di raccolta comunali.
4. Rientrano in tale titolo i Centri di raccolta comunali/consortili messi a disposizione del Gestore del servizio che abbiano attivato una modalità tale da identificare il produttore che conferisce il rifiuto.

Art. 19 - Modalità di accesso e apertura dei Centri di raccolta comunali

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso i Centri di raccolta comunali/consortili è eseguito esclusivamente del Gestore del servizio.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire dei Centri di raccolta comunali/consortili.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti per il funzionamento del centro di raccolta.
4. Il Comune ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 3, previa comunicazione al Gestore del servizio e alla Città Metropolitana di Venezia. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso dei Centri di raccolta comunali e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

Art. 20 - Rifiuti ammessi ai Centri di raccolta

1. Gli utenti possono conferire nei Centri di raccolta comunali le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio e dall'autorizzazione provinciale del Centro di raccolta comunale stesso.
2. Il Comune sentito il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l'iter autorizzatorio per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta comunale.

Art. 21 - Obblighi del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei Centri di raccolta comunali, dandone informazioni e istruzioni agli utenti durante il conferimento.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro di raccolta comunale e di controllo dei rifiuti ammessi in entrata.
5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

Art. 22 - Obblighi dell'utente del Centro di raccolta comunale

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei Centri di raccolta comunali o all'esterno degli stessi.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore dei Centri di raccolta.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei Centri di raccolta comunali.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. È vietato agli utenti permanere nei Centri di raccolta comunali oltre il tempo utile e necessario ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti.
6. È vietato agli utenti prelevare rifiuti dai Centri di raccolta comunali.
7. L'utente è tenuto a consultare le informazioni di sicurezza e le istruzioni di uso nei Centri di raccolta comunali esposte all'ingresso degli stessi.
8. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento delle Forze dell'Ordine.

TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 23 - Divieti generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato abbandonare sul suolo, nelle acque e negli scarichi, rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. E' vietato abbandonare sul suolo, nelle acque e negli scarichi mozziconi di sigaretta ed altri prodotti da fumo.
7. E' vietato abbandonare sul suolo, nelle acque e negli scarichi rifiuti di piccole dimensioni quali scontrini, fazzoletti, gomme da masticare e similari.
8. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
9. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
10. E' vietato il conferimento dei rifiuti nei contenitori dati in dotazione ad altre utenze.
11. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto dei contenuti del presente regolamento applicando le sanzioni amministrative ivi previste nel vigente regolamento, ed indicate in separato apposito articolo, e dalla vigente normativa. Sarà fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

Art. 24 - Divieti specifici

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia e nel calendario annuale che sarà consegnato ad ogni singolo utente e pubblicato nel sito internet del Comune e del Gestore del Servizio.
2. Salvo diverse disposizioni, i rifiuti devono essere contenuti in appositi contenitori così come definiti nel presente Regolamento e nel calendario annuale fornito alle singole utenze e pubblicato sul sito internet comunale e del gestore del servizio.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio. Quantità non compatibili con il servizio di raccolta potranno essere conferiti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono posizionare i contenitori dei rifiuti, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione visibile e facilmente raggiungibile dai mezzi e dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è obbligatorio posizionare i contenitori dei rifiuti secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale.

5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
 - a. liquidi in qualsiasi quantità;
 - b. materiali in combustione o esplosivi;
 - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO E SFALCI VERDI E VEGETALI

Art. 25 - Norme generali

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso al compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici e/o provenienti dalla manutenzione del giardino della singola utenza.
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Comune o il Gestore del servizio apposite convenzioni o sottoscrivere apposito modulo di adesione che consenta l'attivazione del servizio di conferimento del verde e degli sfalci erbosi provenienti dal giardino e dagli spazi verdi a disposizione dell'utenza.
3. Il Comune, anche attraverso il Gestore del servizio, controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

Art. 26 - Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a. Le utenze non domestiche (salvo diversa disposizione comunale);
 - b. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio;
 - c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

Art. 27 - Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali provenienti da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente è tenuto:
 - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
 - b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza;
 - c. adottare tutte quelle precauzioni atte ad eliminare ogni possibile emanazione di odori molesti che possano recare pregiudizio alla salute dei cittadini;
 - d. adottare tutte quelle precauzioni atte ad eliminare eventuali infestazioni di animali molesti (ratti, topi, ecc) e insetti a causa della formazione del compostaggio.
3. E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento della FORU al servizio pubblico.
4. Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica.
5. I rifiuti vegetali prodotti in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti esclusivamente presso gli Ecocentri o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
6. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
7. Ai fini della commisurazione della tariffa le utenze domestiche devono inoltrare al Gestore del servizio, specifica richiesta nei tempi e modi dallo stesso stabiliti.

8. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
9. Le abitazioni condominiali possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente all'unanimità, l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'unità.

CAPO III: TRASPORTO

Art. 28 - Trasporto

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 29 - Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definito all'art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
 - b. i tratti delle strade statali e provinciali interni ai centri urbani;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d. le aree dei cimiteri;
 - e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
 - g. le rive dei corsi d'acqua;
 - h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

Art. 30 - Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
 - a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
 - b. lavaggio stradale;
 - c. pulizia dell'imbocco e/o superficiale delle caditoie;
 - d. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
 - e. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;

Art. 31 - Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate soggette ad uso pubblico secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

2. Il lavaggio stradale viene effettuato dal Gestore del servizio come indicato nel Contratto di servizio.

Art. 32 – Getto di rifiuti e Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo è vietato gettare per terra cartacce, ed abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è inoltre vietata la loro collocazione su veicoli, imbarcazioni e natanti in sosta, salvo quanto previsto nel Regolamento di Polizia Urbana.
2. E' vietata la posa sul suolo pubblico di contenitori pubblicitari non autorizzati.

Art. 33 - Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione e smaltimento dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 34 - Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 35 – Sgombero Neve

1. Per sgombero neve s'intende l'insieme di operazioni necessarie a consentire il transito pedonale e garantire l'utilizzo dei percorsi predefiniti dal Comune.
2. I proprietari di abitazioni sono tenuti allo sgombero della neve ed alla pulizia del tratto di marciapiede antistante la propria abitazione.
3. Lo sgombero e la pulizia delle strade spetta al Comune.

Art. 36 - Rifiuti inerti

1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.
2. Per piccole quantità derivanti da piccoli lavori di manutenzione possono essere conferiti nell'Ecocentro comunale o nei centri di raccolta secondo quanto previsto nel Regolamento dei singoli centri di raccolta.
3. E' altresì vietato il conferimento al servizio ordinario di raccolta e/o al centro di raccolta, di materiale contenente amianto.

Art. 37 - Fabbricati ed aree scoperte - pulizia

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Art. 38 - Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere

e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e liberata, ad opera dei singoli concessionari, entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali stabiliti da apposito regolamento dell'ufficio Commercio del Comune o da disposizione degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, che possono essere effettuate solo dopo che tutti i concessionari hanno lasciato libera l'area del mercato, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e dei divieti di accesso all'area del mercato appositamente indicati con ordinanze comunali.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 39 - Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso (non inferiore a 7 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio ed esporli secondo le modalità di raccolta.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

Art. 40 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 41 - Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a

comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. I promotori di cui al comma 1, salvo diverso accordo, devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni se non diversamente previsti nel Contratto del servizio.
5. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.

Art. 42 - Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono obbligati ad attuare le procedure previste dalla D.G.R. Veneto nr. 2424/2008 e s.m.i. e dall'allegato A, o successiva intervenuta normativa, prima dell'attivazione di ogni singola movimentazione e/o operazione di escavazione.
2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, sono obbligati ad attuare le procedure previste dalla D.G.R. Veneto nr. 2424/2008 e s.m.i. e dall'allegato A, o successiva intervenuta normativa, prima dell'attivazione di ogni singola movimentazione e/o operazione di escavazione.
3. I proprietari delle cave e dei cantieri nonché le imprese esecutrici dei lavori di scavo e quelle di movimentazione degli inerti e dei materiali scavati sono tenuti, sono tenuti, ognuno per le proprie competenze, a provvedere a proprie spese alla pulizia all'asporto e smaltimento presso pubbliche discariche dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
4. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
5. Le strade e gli spazi pubblici lordati dall'attività di una cava o di un cantiere o di una costruzione dovranno essere immediatamente e costantemente pulite, spazzate e lavate manualmente e/o a mezzo di idonea macchina operatrice, sia durante le singole operazioni di scavo, demolizione, costruzione, carico e trasporto sia al termine della giornata lavorativa a cura e spese dei proprietari delle cave e dei cantieri e/o delle imprese che, impegnate nelle lavorazioni cantierizzate, hanno sporcato le strade e/o gli spazi pubblici o di uso pubblico a causa delle proprie attività. Il Comune contesterà, a mezzo del proprio personale ispettivo e/o della polizia locale e/o del personale ispettivo del gestore del servizio di asporto rifiuti, gli inconvenienti personalmente al responsabile del cantiere, se presente in loco, o al legale rappresentante della ditta titolare del cantiere e/o al Direttore dei Lavori (mediante fax, telefonata, e-mail) assegnando un termine non superiore ad 1 (una) ora per l'adeguamento del cantiere e l'attuazione degli interventi di pulizia delle strade e degli spazi pubblici lordati. Decorso il termine assegnato si darà attuazione all'intervento surrogatorio con rivalsa delle spese sostenute.

TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

Art. 43 Soggetti

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale e senza scopo di lucro.
2. A tal fine le associazioni di volontariato devono stipulare un'apposita convenzione con il servizio del Comune che provvederà a coordinare l'attività con il Gestore del servizio.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente al Comune l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.

Art. 44 Contenutiminimi della convenzione

1. La convenzione di cui al precedente articolo deve contenere:
 - a. il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - b. la durata della convezione;
 - c. la tipologia dei rifiuti raccolti, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
 - d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia.

Art. 45 Requisiti e principi gestionali

1. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini indigenti residenti nel territorio comunale o legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio comunale.
2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.
3. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:
 - a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
4. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 – imballaggi metallici 200140 – metallo
Indumenti e simili	200110 – abbigliamento 200111 – prodotti tessili

6. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.), ed eventuali altri soggetti convenzionati.
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 47 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati.
2. Chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali previste dal presente regolamento è oggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.
3. Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedano l'obbligo di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data nei termini prescritti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e il procedimento elencato nell'art. 21 ter della legge n° 241/90.
4. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25.00 ed € 500.00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative in misura ridotta di seguito elencate:

TABELLA DELLE SANZIONI

ARTICOLO	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	SANZIONE PROPOSTA
Art. 13 commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 23	€. 50,00	€. 500,00	€. 100,00
Art. 14 comma 3	€. 25,00	€. 500,00	€. 50,00
Art. 14 comma 4	€. 25,00	€. 500,00	€. 50,00
Art. 15 tutti i commi	€. 50,00	€ 500,00	€. 100,00
Art. 15 bis – tutti i commi	€. 50,00	€ 500,00	€. 100,00
Art. 16 Lavaggio contenitori	€. 50,00	€. 500,00	€. 50,00
Art. 22 – tutti i commi	€. 50,00	€. 500,00	€. 100,00
Art. 23 commi 1 e 2	€. 50,00	€. 500,00	€. 100,00
Art. 23 commi 3 e 4	€. 300,00	€. 3000,00	€. 600,00
Art 23 comma 5 pericolosi	€. 600,00	€ 6.000,00	€. 1.200,00
Art 23 comma 6 mozziconi, sigarette e prodotti da fumo	€. 100,00	€ 300,00	€. 100,00
Art. 23 comma 7 piccole dimensioni	€. 30,00	€. 150,00	€. 50,00*
Art. 23 comma 8 intralcio	€. 50,00	€. 500,00	€. 100,00
Art. 23 comma 9 e 10	€. 250,00		€. 250,00
Art 24 comma 1, 2, 3 e 4	€. 50,00	€ 500,00	€. 100,00
Art 24 comma 5 lettere a) e c)	€. 50,00	€ 500,00	€. 100,00
Art. 24 comma 5 lettera b)	€. 600,00	€. 6.000,00	€. 1.200,00
Art. 27 tutti i commi	€. 100,00	€ 500,00	€. 200,00
Art. 32 tutti i commi	€. 50,00	€ 500,00	€. 100,00
Art. 33	€. 75,00	€ 500,00	€. 150,00
Art. 34 tutti i commi	€. 75,00	€. 500,00	€. 150,00
Art. 36 commi 1 e 2	€. 600,00	€. 3.000,00	€. 1.200,00
Art. 36 comma 3	€. 1.000,00	€. 6.000,00	€. 2.000,00
Art. 37 tutti i commi	€. 75,00	€. 500,00	€. 150,00
Art. 38 tutti i commi	€. 50,00	€. 500,00	€. 100,00
Art. 39	€. 50,00	€. 500,00	€. 100,00
Art. 40	€. 50,00	€. 500,00	€. 100,00
Art. 41	€. 50,00	€. 500,00	€. 100,00
Art. 42 tutti i commi	€. 500,00		€. 500,00
Art. 47 comma 2	€. 500,00		€. 500,00*
* Previsto per legge			

Art. 48 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Nella more della attuazione del titolo 3 del presente Regolamento, fino alla approvazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 9, continuano ad applicarsi i criteri vigenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
3. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Art. 49 – Autotutela

1. Il Comune e/o il Gestore possono in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall'analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Gestore o il Comune possono annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:
 - grado di probabilità di soccombenza;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o al Gestore, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - doppio addebito;
 - errore di persona;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - evidente errore logico di calcolo;
 - evidente errore sul presupposto dell'addebito.

Art. 50 - Disposizione finale

Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.